

0853

Determina n. _____ / U.O.C. G. e S. Risorse Umane e Formazione.

OGGETTO: Collocamento in quiescenza della Sig.ra Dragone Filomena per l'accesso al trattamento di pensione c.d. "Quota 102" in cumulo dal 01.09.2022.

In data 24 GIU. 2022, nella sede del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi sita in Crotone, Via M. Nicoletta snc, presso il Centro Direzionale "il Granaio";

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile U.O.S. Stato Giuridico del personale e del Direttore ad interim U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI**

PREMESSO che la Sig.ra Dragone Filomena, nata il 07.02.1958, è dipendente di questa Azienda con qualifica O.S.S.;

VISTA la richiesta con la quale l'interessata chiede di essere collocata a riposo, per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01.09.2022 con il regime speciale c.d. "Quota 102" in cumulo.

VISTO l'art. 1, comma 87, della Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, la quale introduce modificazioni ai requisiti necessari per il collocamento a riposo anticipato: cosiddetta "Quota 102" che dispone in particolare:

Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto

conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo »; b) all'articolo 14, commi 2, 3 e 6, lettera d), le parole: « quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »; c) all'articolo 14, comma 7, al primo periodo, le parole: « quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e, al secondo periodo, le parole: « In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, » sono sostituite dalle seguenti: « In sede di applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, »; d) all'articolo 22, comma 1, le parole: « quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1, »; e) all'articolo 23, comma 1, le parole: « quota 100 ai sensi dell'articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 14, comma 1 ».

RILEVATO che, per come prescritto dal P.T.C.P.T. aziendale, la dipendente Dragone Filomena ha sottoscritto la nota informativa relativa al divieto di cui alla norma di seguito riportata (Art.1 c.2/L della L. 190/2012).

All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: ... L) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

ACCERTATO che:

- alla data di presentazione della domanda, la dipendente ha già maturato i requisiti per l'accesso alla pensione "Quota 102";
- le dimissioni della dipendente sono state rassegnate nel rispetto del termine di preavviso di mesi 6, come richiesto dall'art.14, comma 6, lettera c, del D.L. n.4/2019;

PRESO ATTO della ricorrenza di tutti i requisiti di legittimazione previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla pensione in "Quota 102";

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra specificato, di collocare in quiescenza la Sig.ra Dragone Filomena dal 01.09.2022;

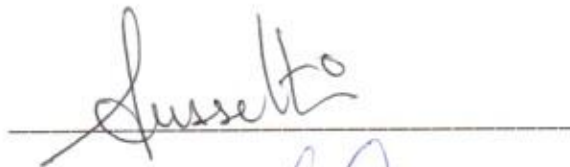
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

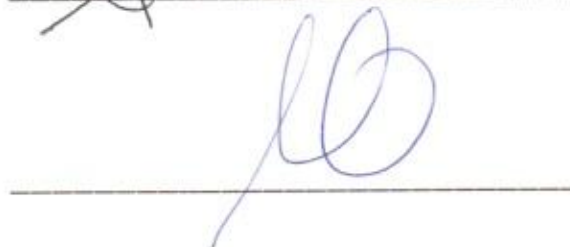
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- **PRENDERE ATTO**, a decorrere dal 01.09.2022, delle dimissioni volontarie e collocare a riposo con diritto a pensione anticipata "Quota 102" in cumulo, ai sensi dell'art.14 del D.L. 28 gennaio 2019 n.1, convertito con modifiche dalla L. 28 marzo 2019 n.26 e dell'art. 1, comma 87, della L. di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, la Sig.ra Dragone Filomena nata il 07.02.1958, dipendente di questa Azienda con qualifica O.S.S.;
- **COMUNICARE** il collocamento di che trattasi agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Angelo Guzzetti



Il Responsabile U.O.S.
Dott. Massimo Oliverio



Il Direttore ad interim U.O.C.
G. e S. Risorse Umane e Formazione
Dott. Giuseppe Fico



Il Direttore Dipartimento Servizi
Tecnico-Amministrativi
Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo pretorio dell'Azienda in data 24 GIU, 2022 con protocollo
n. 1993

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali, Legali e Assicurativi
Avv. Giulia Ferrante
